


Commercialisti & Mediazione




C'è voluto l'intervento governativo per rendere obbligatorio il nuovo istituto giuridico

La strada in salita della mediazione

La *mediazione*, ovvero la ricerca di un delicato quanto prezioso punto di equilibrio tra le diverse ragioni delle parti in lite, non è ancora entrata nella cultura comune del nostro Paese né tanto meno è ancora considerata, dall'opinione pubblica, ordinario strumento giuridico volto alla composizione generalizzata delle liti che vertono sui diritti disponibili. A questo ha certamente, e in modo determinante, contribuito la forte contestazione dell'istituto da parte di alcuni operatori del diritto e il conseguente notevole numero di ricorsi proposti, praticamente a tutti i livelli giudiziari ed alle differenti magistrature, contro l'introduzione nell'ordinamento giuridico di un percorso istituzionalizzato e generalizzato volto a riaprire la comunicazione tra i soggetti in conflitto e a trasformare una situazione di scontro tra gli stessi in un accordo che soddisfi entrambi, al fine di portare alla composizione della lite con reciproca soddisfazione. Si concede

di **Antonino Sutera**



Antonino Sutera

così a chiunque l'opportunità di tentare di risolvere le controversie in via autonoma, pacifica e negoziata avvalendosi dell'opera qualificata di un professionista esperto nella gestione dei conflitti, contrastando altresì il noto intasamento dei tribunali italiani e l'eccessiva lunghezza dei processi.

Con il conseguente risparmio di tempo e denaro sia per lo Stato che per i cittadini.

Questa forte, seppur minoritaria, opposizione, pur rallentando notevolmente il radicarsi della mediazione nell'ordinamento, non è ancora riuscita a bloccare il seppur lento avvio.


Infatti la sentenza 272/2012 della Corte Costituzionale pur non bocciando l'istituto nel merito avendone censurato l'eccesso di delega, aveva però di fatto bloccato il percorso di avvio che stava cominciando a dare i suoi frutti, grazie alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale posta nelle materie cosiddette obbligatorie elencate nell'art. 5 del D. Lgs 28/2010. L'intervento governativo con l'emanazione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 e quello parlamentare che lo ha convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ripristinando l'obbligatorietà del procedimento di mediazione quale requisito propedeutico all'azione giudiziale, ha pertanto favorito la ripresa del ricorso alla mediazione.

I dati ministeriali ci dicono infatti che nel periodo di non obbligatorietà le istanze di mediazione erano scese a circa 1700 al mese per poi



risalire a circa 20.000 nel primo trimestre del 2014 a seguito della reintroduzione dell'obbligatorietà. Rispetto al primo periodo di avvio della mediazione, per effetto della nuova disposizione secondo la quale la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto dal mediatore in un incontro preliminare di programmazione (art. 8 d.lgs. 28/2010 novellato), si registra un aumento della partecipazione dell'aderente ma, nel contempo, una contestuale diminuzione del tasso di successo. Probabilmente l'adesione non è determinata da una convinta volontà di esperire pienamente il tentativo di mediazione, quanto dalla facoltà concessa al giudice di sanzionare la

parte che "non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo"



(art. 8, c. 4bis d.lgs. 28/2010 novellato), tenuto conto che la condizione di procedibilità viene meno qualora al primo incontro si accerti l'impossibilità di procedere nelle trattative (art. 5, c. 2bis d.lgs. 28/2010 novellato).

Nelle materie per le quali non è previsto l'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, aumenta il tasso di successo della mediazione. Appare pertanto fondamentale al buon esito della procedura conciliativa il ruolo dell'avvocato, la cui presenza è necessaria quando la lite verte nelle cosiddette materie obbligatorie.

Nel confronto, per tipologia di organismo, del tasso di definizione della procedura conciliativa con accordo raggiunto, appare altresì significativo che la percentuale di successo in assoluto più elevata appartenga agli organismi c.d. di "altri ordini professionali" rispetto a tutti gli altri organismi. Infine, sempre i dati ministeriali ci

forniscono la durata media delle procedure conciliative che, con la comparsa di entrambe le parti,



si chiudono in 56 giorni senza accordo e in 62 giorni con l'accordo rispetto ai 1132 giorni presso i tribunali.

Tenuto altresì conto dei costi assolutamente contenuti, è lecito chiedersi per quali reali motivi la mediazione civile e commerciale fatica tanto a decollare definitivamente nel nostro Paese.

È decisivo, quindi, per il definitivo radicarsi della cultura conciliativa, che renda più efficiente e competitiva anche la macchina giudiziaria italiana, un forte sostegno normativo e regolamentare, che da solo però non sarà sufficiente se non accompagnato da una convinta azione concreta e quotidiana di tutti gli operatori della giustizia, oltre, naturalmente, agli operatori ed ai professionisti economici e finanziari.

Antonino Sutera
Responsabile Mediazione ADR
Commercialisti Brescia